ALLEGATO 3 alla Determinazione n. 420 del 28.10.2011

QUADRO PRESCRITTIVO

Nel presente Quadro prescrittivo vengono riportate le indicazioni e prescrizioni emerse dalle autorizzazioni preesistenti, dall'Istruttoria Tecnica realizzata dall'ARPAS per il rilascio del primo provvedimento di AIA di cui alla Det. 147 del 30.04.2010 (Revisione del documento tecnico istruttorio trasmesso con nota prot. n.36942 del 16.11.2009), dalle Conferenze di Servizi tenutasi in data 28.12.2009, 03.05.2011 e 17.10.2011 nonché dalla relazione tecnica conclusiva redatta dall'Ufficio Pianificazione e Gestione Rifiuti del Settore Ambiente e Sostenibilità della Provincia Olbia Tempio.

Le prescrizioni di seguito riportate perseguono le finalità di:

- minimizzare le emissioni e gli impatti sull'ambiente;
- minimizzare l'uso dell'energia e delle risorse;
- migliorare ed ottimizzare le modalità gestionali dell'impianto IPPC.

Per l'individuazione delle MTD (Migliori Tecniche Disponibili, meglio note con l'acronimo inglese di BAT "Best Available Techniques"), relative alla sezione discarica si è fatto riferimento ai "criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica" dell'allegato 1 del D.Lgs. n.36/03 che rappresentano i requisiti tecnici da soddisfare. Si è inoltre fatto riferimento al "Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries - Final Draft" dell'agosto 2005.

Per l'individuazione delle MTD riguardanti le sezioni di biostabilizzazione e di compostaggio di qualità si è fatto riferimento alle Linee Guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nella Categoria IPPC 5 – Gestione Rifiuti (Impianti di trattamento meccanico biologico) approvate con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29.01.2007.

Al fine di una più chiara identificazione, le prescrizioni sono state divise come segue, dalla lettera A alla K con sottoinsieme numerico:

- A. prescrizioni generali
- B. registrazioni
- C. prescrizioni specifiche impianto discarica
- D. Prescrizioni specifiche impianto per il recupero energetico del biogas
- E. Prescrizioni specifiche impianto sezione di selezione e triturazione
- F. Prescrizioni specifiche impianto sezione di biostabilizzazione
- G. Prescrizioni specifiche impianto per la produzione di compost di qualità
- H. Prescrizioni specifiche piattaforma di valorizzazione delle frazioni differenziate
- Prescrizioni specifiche stoccaggio dei rifiuti ingombranti
- J. Matrici ambientali
- K. Sistema di gestione ambientale, gestione delle emergenze e prevenzione degli incidenti



A. PRESCRIZIONI GENERALI

- 1. Il titolare deve garantire durante l'intero orario di apertura dell'impianto la presenza di un addetto al controllo dei rifiuti in ingresso all'impianto che avrà il compito di provvedere:
 - al ricevimento dei mezzi che conferiscono i rifiuti;
 - al controllo del lavaggio delle ruote dei mezzi dopo ogni operazione di scarico.
- 2. Per ogni conferimento di rifiuti il titolare deve inoltre verificare:
 - la tipologia di rifiuto conferita e la sua conformità all'elenco dei rifiuti conferibili alle diverse sezioni dell'impianto ai sensi dell'art.3 della presente autorizzazione;
 - la presenza e la corretta compilazione dei documenti di accompagnamento (secondo le modalità e nei casi prescritti dalla legge) e la loro conformità alla tipologia di rifiuti conferita;
 - Effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione;
- 3. Per ogni conferimento di rifiuti speciali, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto il titolare deve inoltre verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (formulario di identificazione e risultanze analitiche).

L'acquisizione della caratterizzazione analitica non è necessaria nei seguenti casi:

- per la lista dei rifiuti speciali non pericolosi di cui all'allegato B alla Delibera di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n.15/22 del 13.04.2010;
- per i rifiuti che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito (in tal caso la verifica dovrà avvenire con frequenza almeno <u>semestrale</u>).

A seguito di tali controlli di conformità, i singoli carichi di rifiuti ammessi vanno indirizzati alla sezione di impianto autorizzata a riceverli.

Qualora un carico di rifiuti non risulti ammissibile nell'impianto, lo stesso deve essere respinto, avendo cura di compilare l'apposito spazio nel formulario, e ne deve essere fatta immediata comunicazione ai sensi dell'art. 11 del presente provvedimento.

- 4. Il titolare deve organizzare la gestione delle varie tipologie di rifiuti in modo da garantire, nelle aree e nei percorsi utilizzati, la netta e costante separazione tra i singoli flussi di rifiuti valorizzabili ed i flussi dei rifiuti non suscettibili di recupero (frazione secca (sopravaglio) prodotta da sezioni di selezione e triturazione, rifiuto biostabilizzato, compost fuori specifica, scarti non compostabili derivanti dalla raffinazione del compost prodotto, altri scarti e sovvalli).
- 5. Il conduttore dell'impianto deve sorvegliare il rispetto, da parte del trasportatore, delle norme di sicurezza, dei segnali di percorso e delle accortezze per eliminare i rischi di rilasci e di perdite dei rifiuti.



- 6. I mezzi in uscita dall'impianto dovranno effettuare il lavaggio delle ruote in piazzola appositamente adibita allo scopo.
- 7. Tutti i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale.
- 8. Le operazioni di movimentazione, vagliatura e trasferimento delle frazioni di rifiuti devono essere condotte in modo da non provocare dispersione degli stessi.
- Devono essere previsti accorgimenti tali da ovviare a qualunque problema di diffusione di sostanze maleodoranti.
- 10. Devono essere previsti accorgimenti atti a limitare la diffusione di rifiuti negli ambienti di lavoro; in particolare tali accorgimenti devono essere in grado di impedire la fuoriuscita dei rifiuti dai nastri e dalle macchine di trattamento e di mantenere la pulizia degli ambienti.
- 11. Ove non altrimenti disciplinato dal presente atto, è vietato il deposito di rifiuti in aree o piazzole all'aperto.
- 12. Durante le fasi di gestione dei rifiuti dovranno essere rispettate le norme in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro. Le pale gommate utilizzate per la movimentazione dei rifiuti in ambienti interni dovranno avere una cabina di manovra dotata di climatizzatore e di sistema di filtrazione adeguato alle tipologie di rifiuti da movimentare.
- 13. Sono fatte salve tutte le prescrizioni e gli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/08.
- 14. Deve essere garantita la manutenzione conservativa e la perfetta efficienza degli impianti e servizi ausiliari, dei manufatti e della viabilità interna; deve essere garantita la manutenzione delle aree verdi e delle relative piantumazioni, sia interne che delle fasce esterne di rispetto, al fine di salvaguardarne l'integrità ed il naturale sviluppo.
- 15. Gli impianti ed i macchinari presenti dovranno essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica rilasciata dal costruttore o dal piano di manutenzione.
- 16. Il titolare deve impegnarsi affinché i periodi di fermata per eventuali condizioni di emergenza siano contenuti al tempo strettamente indispensabile per eseguire gli interventi di ripristino necessari.
- 17. Il titolare dovrà prevedere l'utilizzo di un gruppo di continuità per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento dei sistemi di monitoraggio e controllo.
- 18. Il titolare è inoltre tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente non espressamente richiamati dal presente atto.
- 19. La gestione dell'impianto deve prevedere campagne di disinfestazione e derattizzazione con frequenza adeguata all'incidenza dei casi riscontrata.
- 20. Per il controllo delle popolazioni di roditori viene ammesso esclusivamente l'impiego di "rat box", mentre per insetti possono essere previsti sistemi automatici di disinfezione e/o disinfestazione, nelle ore notturne, con irrorazione di prodotti abbattenti con principi attivi costituiti da piretroidi biodegradabili.
- 21. Per le operazioni di disinfestazione e derattizzazione potranno essere utilizzati solo prodotti a bassa tossicità.

B. REGISTRAZIONI

Il titolare deve tenere presso l'impianto (a disposizione delle autorità preposte al controllo) e compilare, secondo le disposizioni di legge e della presente autorizzazione, i seguenti Registri e Diari:

1. DIARI GIORNALIERI DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO

Per ogni sezione d'impianto autorizzata deve essere tenuto un *Diario giornaliero di funzionamento dell'impianto*, con pagine numerate e firmate dal Responsabile dell'impianto, sul quale devono essere annotati, entro le 24 ore successive:

- i tempi di funzionamento delle sezioni dell'impianto
- le relative portate dei flussi di rifiuti in entrata ed in uscita
- gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, precisando:
 - la sezione d'impianto ed il macchinario interessati dall'evento
 - il tipo di intervento (programmato ordinario o straordinario o conseguente a guasto)
 - la data, l'orario di inizio e fine dell'intervento
 - la descrizione sintetica dell'intervento
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.
- tutte le eventuali anomalie riscontrate e le fermate (sia parziali che totali) dell'impianto, precisando:
 - la sezione d'impianto ed il macchinario interessati dall'evento
 - data ed ora di fermata
 - descrizione puntuale delle cause della fermata
 - data ed ora di ripristino del funzionamento
 - descrizione puntuale degli interventi di ripristino effettuati
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Nella **sezione biostabilizzazione** il Diario giornaliero di funzionamento dell'impianto dovrà riportare per ogni settimana di carichi:

• date d'inizio processo (messa in cumulo), dei singoli rivoltamenti e di conclusione del processo di biostabilizzazione.

Nella sezione **compostaggio di qualità** il *Diario giornaliero di funzionamento dell'impianto* dovrà riportare

- (fase ACT1) per ogni biocontainer date d'inizio processo e di misurazione della temperatura (con i relativi valori rilevati).
- (fase ACT2) per ogni periodo di carico: le date di messa in cumulo e di misurazione della temperatura (con i relativi valori rilevati).
- (fase di maturazione) per ogni settimana di carico date di messa in cumulo, dei singoli rivoltamenti e di conclusione del processo di compostaggio.

Per le **sezioni biostabilizzazione** e compostaggio di qualità, una parte dei relativi Diari giornalieri di funzionamento dell'impianto dovrà essere appositamente dedicata ai biofiltri per l'annotazione della misurazione delle emissioni e dovrà riportare:

- data, orario e risultati delle misurazioni effettuate sugli effluenti gassosi;
- caratteristiche di marcia degli impianti nel corso delle misurazioni (con particolare riferimento alla quantità di rifiuti presenti nel capannone interessato).

2. REGISTRO DI CARICO SCARICO

Per ogni carico di rifiuti pervenuto all'impianto dovrà essere effettuata la pesata e la registrazione nel Registro di carico scarico prescritto dall'art 190 del D.Lgs n. 152/06.

Pesata e registrazione dovranno essere effettuate anche per ogni carico di rifiuti prodotto da una sezione dell'impianto e diretti a smaltimento o a recupero ad un'altra sezione dell'impianto, nonché per ogni carico di rifiuti prodotto nell'impianto ed inviato a smaltimento o a recupero in impianti esterni autorizzati.

L'unica eccezione, e comunque per la sola pesata, può riguardare la misurazione dei carichi di frazione organica provenienti dalla sezione di selezione e diretti alla sezione di biostabilizzazione: i quantitativi di tale frazione possono essere desunti per differenza tra i carichi in entrata e quelli in uscita dalla sezione di selezione e triturazione.

La classificazione dei rifiuti prodotti dall'impianto dovrà avvenire secondo i criteri del D.Lgs. n.152/06, anche attraverso l'utilizzo di determinazioni di carattere analitico.

La registrazione dovrà essere compiuta con le modalità e le tempistiche prescritte dal citato atto normativo e dai decreti ad esso connessi.

Ai sensi della Legge 25.1.1994 n.70 e dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06, il titolare è obbligato a comunicare le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti trattati nell'anno precedente per il catasto rifiuti.

All'entrata in vigore del SISTRI, la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere garantita in accordo con le disposizioni di cui agli artt. 188 bis, 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

3. REGISTRO CARICHI RIFIUTI RESPINTI O CON IMPUREZZE

Il titolare dell'impianto deve annotare sul "Registro carichi rifiuti respinti o con impurezze" il verificarsi di ognuno dei seguenti casi:

- carico di rifiuti pervenuto e respinto in quanto non ammissibile nell'impianto medesimo;
- carico di rifiuti riciclabili pervenuto con grado di impurezze troppo elevato per consentirne il recupero;
- carico di rifiuti pervenuto e destinato a smaltimento con elevata presenza di frazioni di rifiuti riciclabili;
- carico di rifiuti o materie prime secondarie inviato a recupero o riciclaggio presso altri impianti (aderenti o meno alle filiere CONAI) respinti per l'elevato grado di impurezze in essi presenti.

Tali eventi dovranno essere comunicati con le modalità di cui all'art.11, punto 3, del presente provvedimento.

C. PRESCRIZIONI SPECIFICHE IMPIANTO DISCARICA

- 1. All'interno dell'impianto di discarica dovrà essere garantita, durante l'orario di lavoro giornaliero, la presenza di un addetto al controllo che avrà il compito di provvedere:
 - al ricevimento dei mezzi che conferiscono i rifiuti;
 - all'invio del rifiuto alla zona di destinazione;
 - alla verifica giornaliera del livello dei pozzi di raccolta del percolato.
- 2. L'accesso alla discarica è consentito solo in presenza del personale di controllo.
- 3. E' fatto divieto di conferire in discarica tipologie di rifiuti diverse da quelle autorizzate per tale sezione di impianto dall'art.3 del presente atto.
- 4. L'accettazione in discarica dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto dei criteri e procedure di ammissibilità previsti dal D.Lgs. n.36/03, dal D.M. Ambiente del 27 settembre 2010 e dalla D.G.R. n. 15/22 del 13.4.2010.
- 5. In nessun caso sono ammessi in discarica:
 - rifiuti di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 36/03;
 - rifiuti pericolosi;
 - rifiuti contenenti frazioni omogenee di rifiuti riciclabili.
- 6. E' altresì vietato ammettere in discarica rifiuti provenienti da raccolta differenziata, ad eccezione dei carichi per i quali sia accertata la presenza di un grado di impurezza tale da renderne impossibile il recupero in tal caso la loro accettazione e la relativa motivazione vanno annotate sul "Registro carichi rifiuti respinti o con impurezze" e comunicate ai sensi dell'art. 11 punto 3 della presente autorizzazione.
- 7. La discarica deve garantire prioritariamente lo smaltimento dei rifiuti e degli scarti ad essa ammissibili derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi effettuato nell'impianto oggetto della presente autorizzazione.
- 8. Il rifiuto biostabilizzato prodotto dall'impianto di biostabilizzazione, può venire smaltito in discarica purché, oltre al rispetto dei parametri chimici prescritti dal D.Lgs.36/03 per l'ammissibilità in una discarica per rifiuti non pericolosi, l' indice respirometrico presenti i seguenti valori:
 - IRD (metodo Diprove) inferiore a 1.000 mg O2 / Kg SV x h

o, in alternativa:

- IRS (metodo UNI 10780) inferiore a 400 mg O2 / Kg SV x h.
- 9. E' vietato il conferimento in discarica di rifiuto biostabilizzato avente indice respirometrico superiore ai suddetti valori.
- 10. Nello svolgimento dell'attività di gestione della discarica, attuale e post-operativa, il titolare è obbligato al rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e nelle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia (con particolare riferimento al D.Lgs. n.36/03).

- 11. E' ammessa la sola coltivazione del lotto di discarica individuato nell'Elaborato 3.01 (Agosto 2010), pervenuto con l'istanza di AIA del 09.09.2010 prot. 3587 nel rispetto della volumetria complessiva autorizzata per la discarica di cui all'art. 2 del presente atto.
- 12. La coltivazione della discarica deve essere effettuata in modo da:
 - garantire la stabilità della massa di rifiuti;
 - evitare pendenze superiori al 30%;
 - procedere con la coltivazione per strati sovrapposti e compattati, di limitata ampiezza, in modo da favorire il recupero immediato e progressivo dell'area della discarica;
 - garantire un elevato grado di compattazione dei rifiuti;
 - garantire, attraverso la sagomatura delle pendenze, il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti.
- 13. Lo scarico dei rifiuti e la coltivazione della discarica devono essere effettuati in modo da ridurre al minimo:
 - l'emissione di odori, essenzialmente dovuti al gas di discarica;
 - la produzione di polvere;
 - la diffusione di materiali trasportati dal vento;
 - rumore e traffico veicolare;
 - l'attrazione di uccelli e la proliferazione di parassiti ed insetti;
 - la formazione di aerosol;
 - il rischio incendi.
- 14. Dovranno essere adottati tutti i presidi necessari per ovviare ai fenomeni di polverosità attraverso l'utilizzo di aggreganti o provvedendo all'aspersione con acqua dei materiali polverulenti.
- 15. È vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione eolica, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire tale dispersione.
- 16. Deve essere effettuata la copertura giornaliera dei rifiuti abbancati allo scopo di evitare emissioni nocive, dispersione di polveri nonché per minimizzare l'attrazione di volatili e piccoli animali. In particolare tutte le superfici esposte di rifiuto, incluso il fronte ed i fianchi della discarica, devono essere coperti giornalmente con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche. La copertura giornaliera può essere effettuata anche con sistemi sintetici che limitino la dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori
- 17. Il ricoprimento dei rifiuti imballati già posizionati sul corpo discarica deve essere completato entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto.
- 18. Qualora le tecniche precedentemente esposte si rivelassero insufficienti ai fini del controllo di insetti, larve, roditori ed altri animali, è posto l'obbligo di effettuare adeguate operazioni di disinfestazione e derattizzazione utilizzando prodotti a bassa tossicità.
- 19. L'intera area dovrà essere recintata per impedire il libero accesso al sito di persone ed animali.

7 (J~

- 20. Le acque meteoriche di ruscellamento devono essere costantemente allontanate dal corpo della discarica a mezzo di canalizzazioni, idonee e correttamente dimensionate, in grado di minimizzarne l'infiltrazione nella massa dei rifiuti.
- 21. Le acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro dell'impianto per gravità, anche a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di 10 anni.
- 22. Il percolato prodotto all'interno della discarica deve essere captato, raccolto e smaltito in impianto tecnicamente idoneo per tutto il tempo di vita residua della discarica, e comunque per un periodo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva della stessa.
- 23. Il sistema di raccolta del percolato deve essere progettato e gestito in modo tale da:
 - minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione;
 - prevenire intasamenti ed occlusioni delle tubazioni per tutto il periodo di funzionamento previsto;
 - resistere all'attacco chimico dell'ambiente di discarica;
 - sopportare i carichi previsti.
- 24. Il percolato e le acque di discarica devono essere trattate in impianto di trattamento tecnicamente idoneo, al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
- 25. In previsione di un prossimo esaurimento delle volumetrie disponibili, il titolare è tenuto a presentare un dettagliato piano di ripristino ambientale, con le modalità previste nell'allegato II del D.Lgs. n.36/03, nel quale siano definite le modalità e la tempistica delle azioni da intraprendere per il recupero dell'area.
- 26. Prima dell'avvio delle operazioni di chiusura definitiva della discarica dovrà essere trasmesso uno specifico progetto di ricostituzione della copertura vegetale con carattere di esecutività, nell'ottica di un inserimento complessivo dell'opera nell'ambiente, congruente con la destinazione d'uso prevista nel piano di ripristino ambientale, e che contenga le modalità di dettaglio di gestione agronomica; su tale progetto deve essere acquisito formale provvedimento di approvazione prima di procedere con la realizzazione della copertura definitiva.
- 27. Le operazioni di chiusura e la gestione post-operativa della discarica devono essere condotte nel rispetto del piano di ripristino ambientale, del piano di gestione post-operativa e del piano di sorveglianza e controllo prodotti dal titolare per l'intero corpo della discarica, secondo le indicazioni e le modalità prescritti dal D.Lgs. n.36/03.
- 28. Il titolare è tenuto ad eseguire la gestione post-operativa della discarica per una durata almeno trentennale a decorrere dalla data della sua chiusura definitiva ed è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il periodo durante il quale la discarica può comportare rischi per la salute e l'ambiente; ciò fino al formale accertamento da parte delle Amministrazioni Regionale e Provinciale che la discarica non comporti più rischi per la salute e l'ambiente.
- 29. Nella copertura superficiale finale della discarica dovranno essere adottati i seguenti criteri:
 - isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno:



- minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;
- riduzione al minimo della necessità di manutenzione;
- minimizzazione dei fenomeni di erosione;
- resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata.
- 30. La Copertura finale della discarica dovrà essere realizzata conformemente all'elaborato fornito con nota prot. n. 2544 del 22.6.2011, acquisita al prot. n. 16858 del 23.6.2011, (tavola 9) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2003 all. 1 punto 2.4.3. In particolare lo strato minerale, realizzato in argilla compattata, avente una conducibilità idraulica inferiore a 10⁻⁸ m/s, non dovrà essere inferiore a 0,5 m.
- 31. La copertura superficiale finale della discarica nella fase di post esercizio può essere preceduta da una copertura provvisoria finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento; tale copertura provvisoria deve essere oggetto di adeguata manutenzione.
- 32. La copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da consentire un carico compatibile con la destinazione d'uso prevista.

D. PRESCRIZIONI SPECIFICHE IMPIANTO PER IL RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS

- 1. La termodistruzione del biogas mediante torcia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2.5 dell'allegato I del D.Lgs. n.36/03 nonché di quelle relative alle emissioni riportate in apposito paragrafo del presente allegato.
- 2. Le caratteristiche del biogas prodotto dalla discarica, la sua provenienza e l'attività di recupero energetico (R1) devono soddisfare i requisiti definiti dal D.M. 05.02.98 e ss.mm.ii. (art.4) e rispettare le norme tecniche dell'allegato 5 e dell'allegato n.2, suballegato 1, punto 2 del medesimo Decreto;
- 3. Deve essere rispettata la quota minima di recupero energetico definita dall'art.4 del D.M. 05.02.98 e ss.mm.ii.
- 4. L'impianto deve essere predisposto per consentire il controllo periodico delle emissioni previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo in allegato al presente atto.
- 5. Il sistema di estrazione e trattamento del biogas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario, come indicato all'articolo 13, comma 2, D.Lgs. n.36/03.
- 6. La percentuale di biogas captato ed inviato a recupero energetico rispetto al biogas totale prodotto non dovrà essere inferiore al 67,50 %.
- 7. La percentuale di trasformazione del potere calorifico del biogas in energia elettrica assicurata dall'impianto di recupero su base annua dovrà essere superiore a 27.
- 8. Qualora le operazioni di scarico dei rifiuti o di manutenzione della rete di estrazione non consentissero il collegamento di alcuni pozzi di estrazione al sistema centralizzato, gli stessi devono temporaneamente essere dotati di idonei sistemi statici di combustione ad accensione automatica. Le condizioni di scollegamento temporaneo dei pozzi di estrazione forzata e la relativa dotazione di idonei sistemi statici di combustione ad accensione



automatica devono essere tempestivamente comunicate alla Regione Sardegna – Servizio Tutela dell'Atmosfera e del territorio, alla Provincia Olbia Tempio – Settore Ambiente e Sostenibilità ed all'A.R.P.A. Sardegna dipartimento di Sassari, con indicazione del numero dei pozzi coinvolti e dei tempi previsti per il ripristino o l'attivazione del collegamento. Deve essere garantita costantemente la posa in opera e la messa in funzione dei pozzi di estrazione, nonché essere prevista la loro immediata sostituzione in caso di disfunzione o danneggiamento, dandone comunicazione a tutti gli Enti precedentemente menzionati, con indicazione del numero dei pozzi coinvolti e dei tempi previsti per il ripristino o l'attivazione del funzionamento.

- 9. Ad esclusione delle situazioni di temporaneo scollegamento al sistema di estrazione sopra indicate, presso i pozzi di estrazione del gas, deve essere assicurata la presenza di condizioni di depressione sufficienti al mantenimento del raggio di influenza necessario a garantire una adeguata copertura della discarica. Il valore di depressione minima da imporre presso ciascun pozzo di estrazione deve essere valutato in funzione del raggio di influenza previsto. Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a. i pozzi di estrazione del gas di discarica devono evitare l'intrusione di aria atmosferica nell'impianto o la fuoriuscita incontrollata di gas di discarica in atmosfera, nonché devono essere dotati alla testa di una apposita valvola per il campionamento del gas e la misura della depressione applicata. Non è ammessa la dispersione in atmosfera di gas di discarica incombusto con una concentrazione di metano superiore al 5% in volume;
 - b. deve essere rilevato, con cadenza minima mensile, il livello di depressione presente presso ciascun pozzo di estrazione del gas di discarica. Le risultanze dei suddetti rilievi devono essere tenuti in impianto e messi a disposizione degli enti di controllo, unitamente ad altri dati di monitoraggio inerenti la gestione del gas di discarica previsti in autorizzazione;
 - c. presso ciascun pozzo di estrazione del gas di discarica, ove non sia stato predefinito secondo le modalità sopra citate il valore di depressione minima da applicare, deve essere mantenuto un livello di depressione minima pari a 1 mbar;
 - d. qualora non sia possibile mantenere presso ciascun pozzo di estrazione la condizione di depressione minima pari a 1 mbar o quella predefinita sulla base del raggio di influenza, il proponente deve darne comunicazione entro 5 giorni dalla rilevazione alla Provincia Olbia Tempio Settore Ambiente e Sostenibilità e all'ARPA Sardegna dipartimento di Sassari. Entro 30 giorni dalla rilevazione deve comunicare gli interventi correttivi previsti che dovranno essere definitivamente conclusi entro 120 giorni dalla rilevazione. La conclusione degli interventi correttivi deve prevedere il ripristino del punto di estrazione ed il suo collegamento al sistema di estrazione forzata con la relativa imposizione delle condizioni di depressione minima sopra citate o la sua definitiva sostituzione con un nuovo pozzo, da effettuarsi sempre entro il termine di 120 giorni dalla rilevazione. La conclusione degli interventi correttivi suddetti deve essere certificata da apposita relazione tecnica da trasmettere, entro il termine di 120 giorni di cui sopra, alla Provincia Olbia Tempio Settore Ambiente e Sostenibilità e all'ARPA Sardegna Dipartimento di Sassari, a firma di tecnico abilitato competente in materia;

- e. i livelli minimi di depressione di cui sopra devono essere sempre garantiti tranne che in caso di condizioni di rischio. La presenza delle suddette condizioni di rischio deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia Olbia Tempio Settore Ambiente e Sostenibilità e all'ARPA Sardegna Dipartimento di Sassari, entro il termine di 48 ore dalla rilevazione ed i pozzi interessati devono essere tempestivamente inseriti in un programma di interventi correttivi di emergenza, al fine di eliminare definitivamente le condizioni di rischio, entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data della prima rilevazione. La conclusione degli interventi correttivi deve essere certificata da apposita relazione tecnica da trasmettere, sempre entro il termine di 60 giorni di cui sopra, alla Provincia Olbia Tempio Settore Ambiente e Sostenibilità e all'ARPA Sardegna Dipartimento di Sassari, a firma di tecnico abilitato competente in materia;
- f. oltre agli obblighi di comunicazione di cui ai punti precedenti, presso la discarica devono essere mantenuti e tempestivamente aggiornati gli appositi elenchi dei pozzi presso i quali sono state rilevate condizioni di anomalia o di rischio, di cui ai punti medesimi, con indicazione della data di rilevazione, delle successive comunicazioni trasmesse alla Provincia Olbia Tempio Settore Ambiente e Sostenibilità e all'ARPA Sardegna Dipartimento di Sassari e dello stato di avanzamento degli interventi correttivi adottati;
- g. i pozzi di estrazione che, per esigenze gestionali particolari, quali ad esempio la loro localizzazione in aree di smaltimento attive, o a causa di interventi di manutenzione documentata, non possono essere temporanea opportunamente temporaneamente collegati al sistema di estrazione forzata, devono essere attrezzati con sistemi statici di combustione dotati di sistema automatico di accensione. I pozzi di estrazione nelle suddette condizioni devono essere indicati all'interno di un apposito elenco, tempestivamente aggiornato e mantenuto a disposizione presso la discarica. Le condizioni di scollegamento temporaneo devono essere strettamente limitate alla presenza di attività di smaltimento nell'area in cui la testa del pozzo risulta ubicata o alla durata dell'attività di manutenzione che ne ha determinato la necessità di scollegamento;
- h. è ammessa la presenza di condizioni di anomalia caratterizzate da assenza di condizioni minime di depressione presso i pozzi di estrazione per un massimo del 15% (approssimato all'unità superiore) della dotazione totale dei pozzi di estrazione del gas previsti o successivamente sostituiti. Tale situazione è verificata sui pozzi di captazione collettati al sistema di estrazione forzata del gas indicati nella planimetria aggiornata da presentare nel rispetto della tempistica di cui ai punti successivi. Qualsiasi variazione del sistema di estrazione del gas descritto nella planimetria suddetta, dovrà essere tempestivamente comunicata dal proponente alla Provincia Olbia Tempio. Non è ammessa la presenza di un numero di pozzi contigui superiore a 3 che non rispettino le condizioni di depressione minima pari a 1 mbar o il maggior valore della depressione minima definita sulla base del raggio di influenza;
- nella verifica della contiguità e del numero massimo di pozzi soggetti ad anomalia (15%) non sono considerati i pozzi temporaneamente non connessi all'impianto di estrazione forzata contenuti nell'apposito elenco di cui al precedente punto g) o i pozzi presso i quali sono state rilevate condizioni di rischio, ed inseriti nel



- programma di interventi correttivi, indicati al punto e) e contenuti nel relativo elenco. Sono altresì considerati nella verifica i pozzi soggetti ad anomalia di cui al punto d) ed indicati nel relativo elenco;
- j. durante la fase di gestione post-chiusura, qualora sia stata documentata una diminuzione significativa della produzione di gas di discarica, potranno essere adottate, su specifica richiesta del proponente e previa approvazione della Provincia Olbia Tempio, particolari condizioni di gestione del gas medesimo, in difformità alle prescrizioni sopra indicate;
- 10. Il sistema centralizzato di aspirazione e combustione deve essere dotato di un sistema automatico di accensione, di controllo della combustione e di interruzione in caso di disfunzione o pericolo, nonché di apposita strumentazione per la rilevazione in continuo di:
 - a. depressione applicata alla rete di captazione;
 - b. pressione di esercizio del sistema di combustione;
 - c. contenuto in ossigeno della miscela aspirata;
 - d. temperatura di combustione;
 - e. tempo di funzionamento;
 - f. quantità di gas inviata alla termodistruzione;
 - g. tempo di funzionamento dei sistemi di termodistruzione;
- 11. L'impianto di estrazione e trasporto del biogas deve prevenire l'accumulo ed il ristagno all'interno dello stesso del percolato e dei liquidi di condensa, nonché prevedere l'aggiustamento della rete di captazione in seguito a fenomeni di assestamento del corpo di discarica. I sistemi resi inservibili a seguito dell'assestamento della massa dei rifiuti in discarica o a causa di danneggiamenti accidentali dovranno essere tempestivamente riparati o sostituiti;
- 12. I sistemi di controllo in continuo della quantità di gas estratto, inviata alla termodistruzione e/o al recupero energetico, devono essere realizzati in modo tale da evitare qualunque manomissione o alterazione dei dati rilevati;

E. PRESCRIZIONI SPECIFICHE IMPIANTO SEZIONE DI SELEZIONE E TRITURAZIONE

- E' fatto divieto di conferire nelle fosse di accumulo in testa alla sezione di selezione e triturazione tipologie di rifiuto diverse da quelle autorizzate in art.3 del presente atto per tale sezione d'impianto.
- 2. Durante le operazioni di scarico dei rifiuti nelle fosse di accumulo dell'impianto dovranno essere evitate dispersioni degli stessi ed imbrattamenti delle aree limitrofe.
- Le fosse di accumulo possono essere colmate per una volumetria non superiore alla loro capacità a raso e devono essere mantenute costantemente in depressione per evitare la diffusione di odori e polveri.
- 4. Il percolato originatosi nella fossa rifiuti deve essere costantemente captato ed inviato ad idoneo impianto di depurazione.

- 5. Dovrà essere garantita l'efficienza del sistema di chiusura delle fosse; in caso di avaria dovrà provvedersi tempestivamente al ripristino della perfetta funzionalità delle stesse.
- 6. L'alimentazione dei rifiuti alla sezione di selezione dovrà avvenire tramite prelievo a mezzo carroponte con benna dalla fossa di accumulo.
- 7. La pulizia dell'area di selezione deve essere effettuata con cadenza almeno giornaliera.
- 8. La frazione organica prodotta dalla sezione di selezione e triturazione (sottovaglio) deve essere necessariamente inviata a biostabilizzazione prima del suo smaltimento in discarica.
- La frazione secca prodotta dalla sezione di selezione e triturazione (sopravaglio) deve essere inviata a discarica previa compattazione ed eventuale imballatura, al fine di minimizzare la dispersione di materiali leggeri.
- 10. I materiali ferrosi, separati durante il processo di selezione e triturazione tramite deferrizzatore elettromagnetico, non devono essere inviati in discarica, ma convogliati in apposito contenitore per il successivo conferimento a centri di trattamento e recupero autorizzati.

F. PRESCRIZIONI SPECIFICHE IMPIANTO SEZIONE DI BIOSTABILIZZAZIONE


- 1. E' fatto divieto di conferire nella sezione di biostabilizzazione tipologie di rifiuto diverse da quelle autorizzate per tale sezione d'impianto dall'art.3 del presente atto.
- 2. Il conferimento dei fanghi deve avvenire all'interno di una fossa a tenuta ad essi dedicata confinante con le fosse di accettazione rifiuti destinati alla sezione di selezione; successivamente essi devono essere immessi direttamente in testa alla sezione di biostabilizzazione per mezzo di coclea e nastro trasportatore, previa miscelazione con la frazione organica proveniente dalla sezione di selezione e triturazione (sottovaglio).
- 3. La quantità massima di fanghi da sottoporre a biostabilizzazione non può essere superiore al 35% sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza.
- 4. I rifiuti in fase di biostabilizzazione devono essere posti in cumuli di altezza massima non superiore a 3 m e di ampiezza tale da garantire l'ottimale diffusione dell'aria insufflata.
- 5. I cumuli devono essere realizzati a cavallo delle canalette di insufflazione ed in modo da ricoprire interamente ogni canaletta in senso longitudinale.
- 6. Il rifiuto biostabilizzato prodotto deve rispettare i parametri chimici prescritti dal D.Lgs.36/03 per l'ammissibilità ad una discarica per rifiuti non pericolosi ed i valori limite degli indici respirometrici per esso indicati nella presente autorizzazione:
 - IRD inferiore a 1.000 mg O_2 / Kg SV x h
 - o, in alternativa
 - IRS inferiore a 400 mg O₂ / Kg SV x h).
- 7. Il rifiuto biostabilizzato che non rispettasse i requisiti previsti per l'ammissibilità in discarica va reimmesso in testa alla sezione di biostabilizzazione.
- 8. Il titolare è tenuto a dimostrare l'efficacia del processo di biostabilizzazione della frazione organica proveniente da selezione meccanica dei rifiuti indifferenziati e dei fanghi.
- 9. Il titolare dovrà provvedere all'isolamento termico della copertura dell'area di stabilizzazione e maturazione in modo da minimizzare la formazione di condensato.



G. PRESCRIZIONI SPECIFICHE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITÀ

Prescrizioni generali per il compostaggio di qualità

- 1. Le strutture per lo stoccaggio ed il pretrattamento (lacerazione sacchi, triturazione, miscelazione) dei rifiuti compostabili da raccolta differenziata in ingresso all'impianto devono essere confinate, dotate di impianto per il trattamento aria (almeno 4 ricambi/h) e rese accessibili mediante portali ad apertura e chiusura rapida.
- 2. I rifiuti organici da raccolta differenziata e gli altri rifiuti compostabili ad elevata putrescibilità provenienti da matrici selezionate vanno miscelati con lo strutturante ed inseriti nei biocontainers nel corso della stessa giornata del loro conferimento.
- 3. Devono essere messi in opera idonei presidi che impediscano la dispersione eolica dell'eventuale strutturante stoccato all'esterno.
- 4. Per i rifiuti sottoposti a compostaggio va attestato il rispetto dei vincoli tecnici posti dalla normativa vigente per il processo di compostaggio:
 - permanenza per almeno 3 giorni oltre i 55°C
 - processo di compostaggio della durata complessiva di almeno 90 giorni con gli opportuni rivoltamenti.
- 5. Durante la fase ACT1, per ogni singolo biocontainer, devono essere rilevati e registrati in continuo i parametri temperatura, ossigeno ed umidità.
- 6. Durante la fase ACT2, per ogni singolo cumulo, devono essere rilevati e registrati giornalmente i parametri temperatura, ossigeno ed umidità. Ogni singolo cumulo deve avere un'altezza massima non superiore a 2,5m.
- 7. Il materiale in uscita dalla fase ACT (biossidazione accelerata) deve rispettare i seguenti valori di indice respirometrico:
 - IRD non superiore a 1.000 mg O₂ / Kg SV x h
 - o, in alternativa:
 - IRS non superiore a 400 mg O₂ / Kg SV x h.
- 8. I rifiuti in fase di maturazione devono essere posti in cumuli di altezza massima non superiore a 3 m, in numero pari ad almeno 8-9 e completamente separati tra loro, in modo da garantire un periodo di carico settimanale e l'ottimale diffusione dell'aria insufflata.
- 9. I cumuli devono essere realizzati a cavallo delle canalette di insufflazione ed in modo da ricoprire interamente ogni canaletta in senso longitudinale.
- 10. La frequenza di rivoltamento di un cumulo minimo settimanale va adattata a seconda del grado di putrescibilità del rifiuto da trattare e dello stadio di maturazione del cumulo stesso. Un rapido declino della temperatura del cumulo ovvero l'eccessivo calore verso i limiti che rischiano di compromettere la vitalità dei microrganismi sono situazioni che rendono ragionevole un rivoltamento al fine di prevenire l'insorgenza di emissioni maleodoranti.
- 11. A lato di ogni sezione di cumulo deve essere esposto un cartello indicante la data di messa in cumulo dei singoli carichi di rifiuti e le date dei singoli rivoltamenti subiti.



- 12. Con il progredire del processo e la riduzione delle dimensioni dei cumuli, può essere opportuno fondere tra loro due o più cumuli in un nuovo cumulo, al fine di impedire l'eccessiva dissipazione del calore; in tal caso:
 - anche i nuovi cumuli devono essere completamente separati tra loro;
 - le dimensioni e la struttura del nuovo cumulo devono rispettare le prescrizioni sopra esposte;
 - allo scopo di computare i 90 giorni previsti dalla legge per il processo di compostaggio, come data di inizio di compostaggio del cumulo unificato sarà da considerarsi quella più recente tra quelle che contrassegnavano i cumuli oggetto di fusione.
- 13. Il compost di qualità prodotto deve rispettare i limiti per i parametri previsti dal D.Lgs n.75/10 ed i seguenti valori di indice respirometrico:
 - IRD non superiore a 500 mg O₂ / Kg SV x h
 - o, in alternativa:
 - IRS non superiore a 200 mg O₂ / Kg SV x h.
- 14. In fase di stoccaggio finale, i cumuli di compost prodotto dovranno avere un'altezza massima non superiore ai 4 m.
- 15. L'eventuale compost fuori specifica derivante dal processo di raffinazione del compost deve essere reimmesso, con funzione di inoculo, in testa alla sezione di biostabilizzazione.
- 16. Gli scarti biodegradabili derivanti dalla raffinazione del compost devono essere reimmessi con funzione di inoculo in testa al processo di compostaggio; possono essere ammessi in discarica solo ed esclusivamente gli scarti non compostabili in uscita dalla fase di raffinazione/vagliatura.

Nuovo impianto di compostaggio di qualità

In aggiunta a quelle generali indicate per il compostaggio di qualità, per il periodo di avvio e per il periodo di raggiungimento della capacità a regime dell'impianto si pongono le seguenti prescrizioni:

Fase 1 - Periodo di avvio dell'impianto di compostaggio di qualità (capacità: 8.500 t/a; 163 t/sett)

- 17. il conferimento è autorizzato nel rispetto della quantità massima e delle condizioni poste dall'art.2 della presente autorizzazione per la sezione d'impianto D. Periodo di avvio: 8.500 t/a; 163 t/sett (comprensiva dello strutturante);
- 18. è fatto divieto di conferire tipologie di rifiuto diverse da quelle autorizzate dall'art.3 della presente autorizzazione per la sezione d'impianto D;
- 19. durata del periodo di avvio: minimo mesi 6;
- 20. durata della fase ACT1: minimo 14 giorni;
- 21. durata delle fasi ACT2 e maturazione: minimo 76 giorni;
- 22. Prima dell'avvio del nuovo impianto di compostaggio di qualità il titolare dovrà predisporre e realizzare un programma di monitoraggio relativamente a:



- controllo delle emissioni al biofiltro a servizio delle fasi ACT e del locale di ricezione miscelazione della frazione umida dei FORSU con i rifiuti ligneo cellulosici al fine di determinare le concentrazioni di fondo relative ai parametri microbiologici di interesse;
- misurazione dei livelli di pressione sonora mediante i controlli strumentali di cui alla D.G.R. n.62/9 del 14.11.2008, al fine di determinare i valori sonori di fondo.
- 23. Durante tutto il periodo di avvio dell'impianto di compostaggio di qualità, il titolare dovrà inoltre:
 - monitorare costantemente il corretto funzionamento del processo di compostaggio di qualità;
 - monitorare con le frequenze indicate nel PMC il corretto funzionamento del nuovo biofiltro a servizio della fase ACT e del locale di ricezione miscelazione dei FORSU con i rifiuti ligneo cellulosici e dei 4 biofiltri a servizio del capannone di biostabilizzazione e maturazione;
 - effettuare una campagna di analisi sui rifiuti in compostaggio (fase ACT) per testare in sequenza i tempi necessari al raggiungimento dei valori limite prescritti per l'indice respirometrico;
 - sottoporre con le frequenze indicate nel PMC il compost di qualità prodotto alle analisi di tutti i parametri chimico-fisici previsti per accertarne la conformità ai parametri prescritti dal D.Lgs. n. 75/2010, All.2 (ammendante compostato misto), ed ai limiti di indice respirometrico stabiliti dalla presente autorizzazione;
 - inviare trimestralmente alla Provincia, all'ARPAS ed alla Regione Autonoma della Sardegna una relazione di sintesi delle modalità di funzionamento del processo di compostaggio nella quale vengano riportati:
 - a) le quantità inviate a compostaggio di qualità (con schemi di flusso comprensivi di bilancio di massa e perdite di processo)
 - tutti i risultati delle analisi sopra indicate e quelli delle analisi effettuate secondo il controllo di qualità previsto nel regolamento di gestione;
 - c) per quanto riguarda i biofiltri: i risultati delle misurazioni effettuate sugli effluenti gassosi con l'indicazione di data, orario e delle caratteristiche di marcia dell'impianto interessato nel corso dei prelievi.
- 24. Il titolare dovrà comunicare a mezzo fax a Provincia ed ARPAS la data dei suddetti campionamenti e monitoraggi con almeno cinque giorni di anticipo, così che tali Enti possano presenziare agli stessi ed eventualmente effettuarne in contraddittorio.
- 25. dovrà essere realizzata una rete di captazione dei percolati derivanti dal processo e delle acque di lavaggio delle superfici interne che saranno inviati ad apposita vasca di raccolta; i percolati prodotti in fase di stoccaggio iniziale o durante il processo dovranno essere prioritariamente utilizzati per i processi di reinumidimento delle biomasse; i quantitativi eccedenti dovranno essere trattati nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs.152/06);

- 26. le vasche di contenimento delle acque di prima pioggia e delle acque di processo dovranno avere una capacità minima tale da assicurare lo stoccaggio per un periodo compreso fra due successivi prelievi;
- 27. le acque di prima pioggia dei piazzali di solo transito dovranno essere inviate a depurazione.
- 28. Trascorsi 6 mesi dall'avvio del nuovo impianto di compostaggio di qualità (ACT) il titolare dovrà presentare alla Provincia di Olbia Tempio una relazione conclusiva sull'andamento del processo di compostaggio ed il funzionamento dei relativi biofiltri contenente i risultati dell'attività di monitoraggio; la Provincia valuterà tali risultati e, se considerati soddisfacenti, comunicherà il termine del periodo di avvio dell'impianto (Fase 1).
- 29. Terminato il periodo di avvio (Fase 1) il titolare comunicherà alla Provincia, con un preavviso di 30 giorni, l'attivazione del periodo di prova relativo al raggiungimento delle capacità a regime dell'impianto (Fase 2).

Fase 2 - Periodo di raggiungimento della capacità a regime dell'impianto (12.500 t/anno e 240 t/sett)

- 30. il conferimento è autorizzato nel rispetto della quantità massima e delle condizioni poste dall'art.2 della presente autorizzazione per la sezione d'impianto D2 Situazione impiantistica futura Periodo a regime: 12.500 t/anno e 240 t/sett (comprensiva dello strutturante);
- 31. è fatto divieto di conferire tipologie di rifiuto diverse da quelle autorizzate dall'art.3 della presente autorizzazione per la sezione d'impianto D;
- 32. durata del periodo di prova per il passaggio a regime: minimo mesi 6;
- 33. durata della fase ACT1: minimo 9 giorni;
- 34. durata della fase ACT2: minimo 21 giorni;
- 35. durata della fase di maturazione: minimo 60 giorni;
- 36. deve essere monitorato costantemente il corretto funzionamento del processo di compostaggio di qualità;
- 37. deve essere monitorato con le frequenze indicate nel PMC il corretto funzionamento di tutti i biofiltri a servizio della fase ACT e del capannone di biostabilizzazione e maturazione;
- 38. il compost di qualità prodotto deve essere sottoposto, con le frequenze indicate nel PMC, alle analisi di tutti i parametri chimico-fisici previsti per accertarne la conformità ai parametri prescritti dal D.Lgs. n. 75/2010, All.2 (ammendante compostato misto), ed ai limiti di indice respirometrico stabiliti dalla presente autorizzazione;
- 39. il titolare deve inviare trimestralmente alla Provincia, all'ARPAS ed alla Regione Autonoma della Sardegna una relazione di sintesi delle modalità di funzionamento del processo di compostaggio nella quale vengano riportati:
- 40. le quantità inviate a compostaggio di qualità (con schemi di flusso comprensivi di bilancio di massa e perdite di processo)
- 41. tutti i risultati delle analisi sopra indicate e quelli delle analisi effettuate secondo il controllo di qualità previsto nel regolamento di gestione;

- 42. per quanto riguarda i biofiltri: i risultati delle misurazioni effettuate sugli effluenti gassosi con l'indicazione di data, orario e delle caratteristiche di marcia dell'impianto interessato nel corso dei prelievi.
- 43. Il titolare dovrà comunicare a mezzo fax a Provincia ed ARPAS la data dei suddetti campionamenti e monitoraggi con almeno cinque giorni di anticipo, così che tali Enti possano presenziare agli stessi ed eventualmente effettuarne in contraddittorio.
- 44. Trascorsi 6 mesi dall'attivazione del periodo di prova relativo al raggiungimento delle capacità a regime dell'impianto (Fase 2) il titolare dovrà presentare alla Provincia di Olbia Tempio una relazione conclusiva sull'andamento del processo di compostaggio ed il funzionamento dei relativi biofiltri contenente i risultati dell'attività di monitoraggio; la Provincia valuterà tali risultati e, se considerati soddisfacenti, comunicherà il termine del periodo di prova ed il definitivo passaggio alla conduzione a regime.
- 45. Nella conduzione a regime resteranno in vigore le prescrizioni generali illustrate per il compostaggio di qualità e quanto prescritto dal PMC per le attività di controllo relative a tale sezione impiantistica.

H. PRESCRIZIONI SPECIFICHE PIATTAFORMA DI VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE

- 1. E' fatto divieto di conferire alla piattaforma di valorizzazione delle frazioni differenziate tipologie di rifiuto diverse da quelle autorizzate dall'art.3 della presente autorizzazione per tale sezione d'impianto.
- 2. Le attività di messa in riserva R13 e di recupero R3 da realizzare nella piattaforma di valorizzazione devono soddisfare i requisiti definiti nel D.M 05/02/98 e ss.mm.ii. (art.6) e rispettare le indicazioni degli allegati nn.1 e 5 del medesimo Decreto.
- 3. Le materie prime secondarie ottenuto dall'operazione di recupero (R3) dei rifiuti cartacei dovrà avere le caratteristiche di cui al punto 1.1.4 dell'Allegato 1 al DM 05.02.1998 e ss.mm.ii.
- 4. I rifiuti, stoccati in messa riserva R13, devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di presa in carico.
- 5. Nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri, l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.
- 6. Dovrà essere realizzata un'idonea canalizzazione perimetrale alla piattaforma per la raccolta di eventuali percolati provenienti dalla piattaforma stessa.

1. PRESCRIZIONI SPECIFICHE STOCCAGGIO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

- 1. E' fatto divieto di conferire nella sezione di stoccaggio dei rifiuti ingombranti tipologie di rifiuto diverse da quelle autorizzate dall'art. 3 della presente autorizzazione per tale sezione d'impianto (sezione G).
- 2. I rifiuti ingombranti di provenienza domestica (Codice CER 200307) in entrata all'impianto dovranno essere ordinatamente stoccati in area pavimentata, appositamente allestita presso la piattaforma di valorizzazione delle frazioni differenziate, con separazione delle diverse frazioni riciclabili eventualmente presenti nei singoli carichi pervenuti all'impianto, in modo da avviarle a recupero, da quelle non riciclabili da smaltire a discarica.

- 3. La separazione delle frazioni riciclabili dovrà avvenire immediatamente durante la fase di scarico.
- 4. Solo la frazione non riciclabile derivante da tale separazione potrà essere avviata a discarica.
- 5. Il periodo di stoccaggio in deposito preliminare (D15) di rifiuti ingombranti non dovrà superare i 30 giorni consecutivi.
- 6. I rifiuti prodotti destinati alla messa in riserva R13 devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di produzione.

J. Matrici ambientali

ARIA: EMISSIONI CONVOGLIATE

IMPIANTO PER IL RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS DA DISCARICA

- 1. Il titolare deve garantire il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche indicate nel D.M. 05.02.98 e ss.mm.ii. per il recupero energetico del biogas.
- 2. Il biogas deve avere le caratteristiche individuate alla tipologia 2 dell'allegato 2, suballegato 1, del suddetto Decreto Ministeriale; devono essere rispettate le seguenti caratteristiche del gas combustibile:
 - metano: min 30% volume;
 - H₂S: max 1,5% volume;
 - P.C.I. sul tal quale: min 12.500 kJ/Nm³.
- 3. Il biogas all'atto dell'alimentazione non deve contenere liquidi: per tale motivo deve essere prevista l'eliminazione delle condense.
- 4. Per quanto riguarda il recupero energetico del biogas, i valori limite di emissione in atmosfera che il titolare è tenuto a rispettare, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso (fumi anidri) pari al 5% in volume, sono i seguenti:

Inquinante	Valore limite (mg/Nm³)	Riferimento
Polveri (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 h)	10	D.M. 5/2/98 e ss.mm.ii.
HCI (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 h)	10	D.M. 5/2/98 e ss.mm.ii.
COT (valore medio rilevato per un período di campionamento di 1 h)	150	D.M. 5/2/98 e ss.mm.ii.
HF (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 h)	2	D.M. 5/2/98 e ss.mm.ii.
NOx (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 h)	450	D.M. 5/2/98 e ss.mm.ii.
CO (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 h)	500	D.M. 5/2/98 e ss.mm.ii.
H ₂ S	2	Min. Attività Produttive (n.002/2003)
SO ₂	50	Min. Attività Produttive (n.002/2003)

5. I motori installati dovranno essere dotati di un sistema computerizzato che consenta il mantenimento di una carburazione magra per il contenimento degli NOx.

- 6. I parametri di emissione del biogas devono essere verificati mediante analisi ed i dati tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo. Nel caso in cui tali requisiti non fossero rispettati in particolare in relazione alle emissioni di HCl, SO2 e HF sul circuito dei fumi emessi dal motore deve essere installato un impianto di abbattimento di tali inquinanti.
- 7. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
- 8. Ai sensi del D.Lgs. n.36/03, la termodistruzione del gas di discarica deve avvenire in camera di combustione secondo i seguenti parametri:
 - temperatura > 850 °C;
 - ossigeno >3 %;
 - tempo di ritenzione > 0,3 s.
- 9. Relativamente alla torcia, inoltre, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - la portata dell'aria comburente deve essere regolata automaticamente in base alla portata del biogas;
 - deve essere garantita la continuità di funzionamento della torcia, eventualmente avvalendosi di un combustibile ausiliario;
 - deve essere previsto un dispositivo di riaccensione automatica della torcia in caso di spegnimento della fiamma ed un dispositivo di blocco con allarme in caso di mancata riaccensione automatica della stessa.
 - i valori di emissione devono rispettare i limiti imposti dall'Allegato 1, par. A del D.Lgs. 133/05;
- 10. Il titolare è tenuto a garantire la registrazione dei parametri di marcia (pressione, temperatura e portata) a monte della torcia di sicurezza.

BIOFILTRI DELL'IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI (SEZIONE DI BIOSTABILIZZAZIONE) E DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITÀ (SEZIONI ACT E DI MATURAZIONE)

- 11. Relativamente al dimensionamento dei biofiltri, in particolare occorre assicurare:
 - costituzione del letto di biofiltrazione in modo da evitare fenomeni di canalizzazione dell'aria dovuti ad effetto bordo;
 - altezza del letto di biofiltrazione compreso tra 100 e 200 cm;
 - sistema di convogliamento degli effluenti aeriformi all'impianto di abbattimento che tenga conto delle perdite di carico dovute alla porosità del mezzo biofiltrante;
 - costituzione modulare del biofiltro, con almeno 3 moduli singolarmente disattivabili per le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
 - presenza di uno scrubber a monte del biofiltro per il trattamento delle aree esauste provenienti dalla zona di miscelazione dei flussi di rifiuti compostabili in entrata all'impianto e dai biocontainers della fase ACT (in quanto la presenza di particolato nell'aria in ingresso ai biofiltri, accumulandosi sul materiale filtrante, può ostacolare l'afflusso dell'aria nel mezzo dove sono presenti i microrganismi);
 - efficienza di abbattimento minima del 99%, in modo da assicurare un valore teorico in uscita dal biofiltro inferiore alle 300 U.O./ m³;
 - tempo di contatto > 45 secondi;
 - rapporto con il flusso orario di effluenti gassosi da trattare pari ad almeno 1 m³ di letto di biofiltrazione ogni 100 Nm³/h di effluenti gassosi da trattare;

- controllo delle emissioni dai biofiltri che possono essere valutate attraverso l'analisi delle componenti inorganiche ed organiche.
- 12. Per un efficace controllo degli odori mediante l'impiego di biofiltri, dovranno essere adottate le seguenti misure gestionali:
 - l'aria che arriva al biofiltro deve essere molto umida (vicina al 90% rispetto alla saturazione);
 - i gas devono avere una temperatura ottimale per l'attività biologica (25-35°C);
 - deve essere presente un allarme di bassa temperatura (potendosi danneggiare il filtro e la popolazione microbica);
 - il mezzo filtrante deve essere supportato in modo da permettere un facile e regolare passaggio dell'aria senza perdita di carico;
 - si deve provvedere al controllo della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria in uscita dal biofiltro, della temperatura, umidità superficiale e pH del biofiltro, e dell'umidità della corrente gassosa in ingresso al biofiltro;
 - il biofiltro va sottoposto a periodici rivoltamenti e reintegri del letto filtrante;
 - la sostituzione del materiale costituente il biofiltro deve avvenire almeno ogni 4 anni.
- 13. I biofiltri che garantiscono il trattamento delle arie esauste estratte dal capannone di ricezione, dai biocontainer e dall'aia di maturazione devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire il rispetto dei seguenti limiti di emissione:

Inquinante	Valore limite di emissione	
Composti azotati (espressi come NH3)	5 mg/Nm ³	
Composti solforati (espressi come H2S)	5 mg/Nm³	
Polveri totali	10 mg/Nm³	
COV	50 mg/Nm ³	
Odore (unità odorimetriche)	300 UO/Nm ³	

- 14. Il parametro odori va misurato secondo i principi dell'olfattometria; a scopo di indirizzo si rimanda allo standard europeo EN 13725 .
- 15. I risultati delle analisi riportanti la data, l'orario, nonché le caratteristiche di marcia dell'impianto interessato nel corso dei prelievi unitamente ad una relazione d dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Provincia di Olbia Tempio, all'ARPAS ed alla Regione Autonoma della Sardegna.
- 16. Nel caso di mancato rispetto dei valori limite per i parametri prescritti nella presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla presente autorizzazione, la Provincia di Olbia Tempio potrà diffidare il titolare all'adozione degli opportuni interventi al fine del ripristino dell'efficienza del sistema biofiltrante, ovvero richiedere la presentazione di una proposta progettuale per l'adeguamento del sistema di biofiltrazione.
- 17. Il caso di significative anomalie nel funzionamento del sistema biofiltrante potrà comportare l'adozione da parte della Provincia di un provvedimento di sospensione del funzionamento della sezione impiantistica per il tempo necessario alla rimessa in efficienza del sistema medesimo.



ARIA: EMISSIONI DIFFUSE

Discarica

- 18. Al fine di ridurre al minimo le emissioni diffuse provenienti dal corpo discarica (quota di biogas dispersa in atmosfera), deve essere massimizzata l'efficienza di captazione del biogas.
- 19. Al solo scopo di salvaguardare la salute umana, devono essere rispettati i seguenti valori soglia di riferimento nell'area della discarica ed in quelle circostanti:

Inquinante	Valori soglia di riferimento	Note
H₂S	0,1 ppm	Limite rilevabilità strumentale
NH₃	5 ppm	Soglia olfattiva
Mercaptani	0,1 ppm	Limite rilevabilità strumentale
Polveri	100 μg/Nm³	

- 20. Per gestire le emissioni diffuse di polveri generatesi durante lo smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere adottate una serie di precauzioni atte ad evitare eventuali dispersioni di polveri, tra le quali: la bagnatura dei rifiuti, l'innaffiatura delle zone di transito e di manovra degli autocarri, l'istruzione degli operatori per l'adozione di metodi di scarico lento e controllato.
- 21. Per contenere le emissioni diffuse provenienti dalle attività di trasporto e movimentazione rifiuti, deve essere garantita l'adeguata pulizia di tutte le aree scoperte e delle vie di transito dei mezzi di trasporto.
- 22. Va assicurata la piena efficienza dei sistemi di contenimento delle polveri e degli odori, nonché dei sistemi atti ad evitare la dispersione eolica del materiale.

Impianto per il trattamento dei rifiuti (sezioni di selezione, triturazione e biostabilizzazione) e impianto per la produzione di compost di qualità (sezioni ACT e di maturazione)

- 23. Devono essere evitate emissioni fuggitive e diffuse, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse.
- 24. E' necessario che le operazioni svolte avvengano nel pieno rispetto di idonee procedure con particolare riferimento alle modalità di movimentazione dei rifiuti.
- 25. Le soluzioni tecniche e gestionali che devono essere adottate per il contenimento delle emissioni diffuse sono di seguito riportate.

Odori

- 26. Al fine di garantire l'annullamento delle molestie olfattive connesse all'immissione nell'ambiente delle arie aspirate dalle diverse sezioni d'impianto (selezione, triturazione, biostabilizzazione e compostaggio di qualità), nonché di assicurare l'aerazione ottimale della biomassa ed evitare il formarsi di zone anaerobiche, il titolare deve prevedere:
 - aspirazione e canalizzazione delle arie esauste per l'invio al sistema di abbattimento degli odori;

22 (1)

- numero di ricambi d'aria/ora:
 - aree in fase ACT ed aree di maturazione e biostabilizzazione in cumulo/andana liberi: n.4 ricambi d'aria/ora.
 - zone di triturazione, stoccaggio e pretrattamento: n. 4 ricambi d'aria/ora.
- 27. Inoltre, rappresentando la manipolazione di matrici putrescibili una fase critica per la dispersione degli odori, è necessario prevedere:
 - basso livello di inquinamento dell'aria esausta:
 - utilizzando superfici e apparecchiature di lavoro che siano semplici da pulire;
 - minimizzando i tempi di stoccaggio dei rifiuti nella zona di consegna (in particolare le matrici organiche putrescibili devono essere inviate al trattamento man mano che giungono all'impianto e comunque all'interno della stessa giornata);
 - pulendo regolarmente il pavimento dell'area di stoccaggio e trattamento (con particolare riferimento alle canalette di insufflazione);
 - pulendo i nastri trasportatori e tutti gli altri macchinari almeno una volta a settimana;
 - impiego combinato di porte ad azione rapida ed automatica, riducendo al minimo i tempi di apertura: ciò può essere facilitato dall'installazione di un sensore di controllo delle porte e dall'adeguato dimensionamento dell'area di manovra nella zona di ingresso dell'impianto. Devono essere previsti idonei dispositivi di controllo e segnalazione delle suddette aperture di accesso e di chiusura automatica;
 - responsabilizzazione dello staff preposto alla disciplina del flusso di veicoli nell'area di ingresso, nella consapevolezza che tale attività è importante al fine di realizzare la breve apertura delle porte e per assicurare che essi svolgano una sufficiente manutenzione delle stesse;
 - installazione di serrande d'aria che creino uno sbarramento all'aria circostante verso la porta di apertura;
 - movimentazione di rifiuti e composti odorigeni in contenitori e mezzi completamente chiusi;
 - qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.

Polveri

- 28. Nelle fasi di processo in cui è prevista l'emissione di polveri (pretrattamenti e posttrattamenti) occorre prevedere:
 - n.3 ricambi d'aria/ora, da avviare al sistema di abbattimento, per gli ambienti chiusi in cui si svolgono le operazioni di trattamento;
 - sistemi di aspirazione concentrata (cappe collocate su salti nastro, tramogge di carico e scarico, vagli, copertura con appositi carter di macchine e nastri, ecc).
- 29. Va inoltre previsto uno scrubber a monte del biofiltro a servizio del nuovo impianto di compostaggio di qualità per la depolverizzazione delle aree esauste provenienti dalla zona di miscelazione dei flussi di rifiuti compostabili in entrata all'impianto e dai biocontainers della fase ACT.

- 30. In particolare, lo scrubber deve avere caratteristiche tali da assicurare un'efficienza di abbattimento pari ad almeno il 98% delle emissioni in ingresso; in ogni modo devono essere definiti:
 - adeguate caratteristiche costruttive e gestionali;
 - massima velocità di attraversamento (1,25 m³/m²x min).

ACQUA

Acque meteoriche e reflue

- 31. E' necessario pervenire ad una gestione separata delle acque di prima e seconda pioggia.
- 32. La gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.24 della Direttiva regionale sulla disciplina degli scarichi di acque reflue (DGR n.69/25 del 10.12.2008).
- 33. le acque meteoriche dovranno essere monitorate con frequenza mensile, fino alla messa in opera della prescrizione di VIA in capo al Comune di Olbia in merito alla gestione delle acque meteoriche della vecchia discarica comunale.
- 34. Deve essere previsto un idoneo pozzetto per il campionamento ed il controllo di ciascuna diversa tipologia di refluo prodotto dall'impianto, in conformità con la normativa vigente, costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del D.Lgs. n.152/06, Titolo III, Capo III, art. 101. Su di essi va inoltre garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza.
- 35. In caso di inquinamento accertato delle acque di seconda pioggia, la Provincia potrà determinare, con riferimento alle singole situazioni, la quantità di acqua meteorica di dilavamento da assoggettare alle disposizioni della Direttiva regionale sulla disciplina degli scarichi di acque reflue.
- 36. I depositi temporanei delle acque reflue dei servizi, delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti (comprese le acque derivanti dal lavaggio di automezzi) per le quali il titolare prevede lo smaltimento come rifiuti liquidi devono essere realizzati in appositi e specifici serbatoi che ne escludano la possibilità di miscelazione dei flussi e che rispettino tutte le caratteristiche tecniche definite nel Quadro prescrittivo (paragrafo Stoccaggi) della presente autorizzazione.
- 37. Va impedita la commistione tra acque meteoriche ed acque di ruscellamento della discarica, essendo queste ultime classificate percolati.
- 38. Riguardo alla gestione delle acque meteoriche esterne alla discarica: qualora non venisse riscontrata la loro compatibilità con i limiti normativi allo scarico deve essere prevista la presenza di serbatoi fuori terra di accumulo ed il successivo invio a depuratore.
- 39. I reflui provenienti dallo scrubber e dai biofiltri devono essere stoccati in apposita vasca o serbatoio e, se non recuperati all'interno del ciclo di trattamento, inviati ad impianto di depurazione autorizzato.
- 40. Per tutti i reflui e percolati prodotti nell'insediamento e recapitati al depuratore consortile, il titolare dovrà assicurare il rispetto dei valori limite di accettabilità previsti dal regolamento consortile.

Acque sotterranee

- 41. I valori di riferimento da adottare sono quelli del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 (attuazione della direttiva 98/83/CE qualità delle acque destinate al consumo umano) e quelli relativi alla soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla tabella 2 dell'allegato 5 al Titolo V dell'allegato alla Parte IV del D.Lgs. 152/06.
- 42. Per quanto concerne l'aspetto impiantistico, i pozzetti di prelievo dei campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo III, Capo III, art. 101; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.
- 43. Il prelievo ai pozzi andrà effettuato dopo lo spurgo dei medesimi per un periodo di tempo tale da svuotare almeno dai 3 ai 5 volumi dell'acqua contenuta all'interno del piezometro.
- 44. L'acqua estratta da tutti i pozzi durante le operazioni di spurgo dei medesimi andrà raccolta e caratterizzata al fine di valutarne il rispetto dei limiti previsti dalla normativa prima del suo eventuale scarico sul corpo idrico superficiale. Nel caso in cui l'analisi dell'acqua da scaricare rilevasse il superamento dei limiti, la campagna di prelievo in atto andrà interrotta e le acque accumulate dovranno essere gestite come rifiuto liquido.

CONSUMI IDRICI

45. Devono essere adottate tutte le misure gestionali ed impiantistiche, tecnicamente realizzabili, necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici, anche mediante l'impiego delle MTD per il ricircolo e la massimizzazione del riutilizzo delle acque di processo e delle acque meteoriche.

<u>SUOLO</u>

- 46. Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne.
- 47. Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.
- 48. Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.
- 49. Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.
- 50. Il titolare deve segnalare tempestivamente alla Provincia, all'ARPAS ed agli Enti competenti ogni eventuale incidente od altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

STOCCAGGI

51. Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'impianto deve avvenire nel pieno rispetto delle prescrizioni dell'art.183 lett.bb) del D.Lgs. 152/06.



- 52. Le aree di stoccaggio delle diverse frazioni valorizzabili dovranno essere pavimentate, dotate di rete di captazione dei percolati adeguatamente dimensionata e di idonee barriere di protezione dall'azione del vento.
- 53. Per la frazione carta e cartone dovrà inoltre essere prevista idonea copertura, al fine di proteggere i rifiuti dalle acque meteoriche.
- 54. I rifiuti ricevuti giornalmente devono essere in quantità compatibile con le capacità di trattamento dell'impianto autorizzate; i rifiuti contenenti matrici organiche da avviare alla sezione di selezione e triturazione (sezione B) non devono essere stoccati per più di 48 ore, per evitare estesi fenomeni putrefattivi. I rifiuti da avviare alle sezioni di biostabilizzazione (sezione C) e di compostaggio di qualità (sezione D) non devono essere stoccati per più di 24 ore.
- 55. Lo stoccaggio dei rifiuti non dovrà generare in nessun modo contaminazioni del suolo o delle acque in conformità a quanto stabilito nelle procedure gestionali previste dalle MTD.
- 56. Al fine di ridurre il rischio incendi, il materiale strutturante destinato al processo di compostaggio può essere stoccato presso l'impianto in quantità sufficiente per un periodo di lavorazione di un mese; i rifornimenti vanno pianificati in modo da evitare accumuli eccessivi. Lo stoccaggio di tale materiale deve avvenire in aria confinata e coperta.
- 57. Lo stoccaggio del compost di qualità prodotto deve avvenire in area coperta e con pavimentazione idonea alla pulizia ed al recupero degli eventuali reflui; per prevenire fenomeni di autocombustione i cumuli di compost devono avere un'altezza non superiore ai 4 m.
- 58. All'interno di tutto l'impianto, lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime deve essere effettuato nel rispetto di alcuni principi di carattere generale quali:
 - le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica ben visibile indicante le quantità, i codici, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
 - deve essere assicurato che le infrastrutture di drenaggio delle aree di stoccaggio siano dimensionate in modo tale da poter contenere ogni possibile spandimento di materiale contaminato e che rifiuti con caratteristiche fra loro incompatibili non possano venire in contatto gli uni con gli altri, anche in caso di sversamenti accidentali;
 - gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono sempre essere mantenuti sgomberi;
 - i fusti non devono essere immagazzinati su più di 2 livelli e deve essere assicurato sempre uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati;
 - deve essere mantenuto attivo un sistema di gestione per le attività di presa in carico dei rifiuti nel sito e di successivo conferimento ad altri soggetti, considerando anche ogni rischio che tale attività può comportare;
 - devono essere attivate procedure per una regolare ispezione e manutenzione delle aree di stoccaggio - inclusi fusti, pavimentazioni e bacini di contenimento.
 Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita. Nelle registrazioni devono

- essere annotate dettagliatamente le azioni correttive attuate. I difetti devono essere riparati con la massima tempestività;
- le aree di stoccaggio devono essere opportunamente protette dall'azione degli agenti atmosferici;
- le aree di immagazzinamento e stoccaggio devono essere dotate di tutti i dispositivi antincendio che verranno indicati nel certificato di prevenzione incendi.
- 59. Tutti i serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento a norma di legge e del quale deve essere indicata la volumetria, che tenga conto di una idonea frequenza del sistema di trasporto all'impianto di depurazione e di eventuali disservizi. Per tali serbatoi valgono le seguenti prescrizioni:
 - 1. devono riportare una sigla di identificazione;
 - devono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio (volume di riserva pari al 10% della capacità geometrica);
 - 3. devono essere provvisti di segnalatore di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento; se dotato di tubazioni di troppo pieno, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento; la capacità del bacino di contenimento deve essere pari alla terza parte della capacità complessiva dei serbatoi ed, in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.
- 60. I nuovi sistemi di stoccaggio del percolato e di reflui prodotti dall'impianto dovranno essere costituiti esclusivamente da serbatoi fuori terra.
- 61. Lo stoccaggio del gasolio deve avvenire in maniera conforme alla normativa vigente in particolare, se destinato all'autotrazione, alle regole tecniche del Decreto 12 settembre 2003.

RISPARMIO DELLE RISORSE AMBIENTALI ED ENERGETICHE

62. Devono essere adottate tutte le misure gestionali ed impiantistiche, tecnicamente realizzabili, necessarie al risparmio delle risorse ambientali ed energetiche; ove possibile, devono essere ottimizzati i sistemi di riutilizzo e riciclaggio all'interno dell'impianto.

K. Sistema di gestione ambientale, gestione delle emergenze e prevenzione degli incidenti

Il titolare ha adottato un sistema di gestione integrato certificato (ISO 14001, ISO 9001 e OHSAS 18001) per l'impianto di depurazione, potabilizzazione acque e trattamento-smaltimento dei rifiuti (data prima emissione: 2003; emissione corrente: 2009).

- 1. Le attività connesse con l'impianto di compostaggio di qualità e le varie procedure operative che le regolamentano devono far parte di un apposito sistema di gestione ambientale complessivo al quale il titolare dell'impianto dovrà attenersi. Tale sistema dovrà essere predisposto contestualmente all'entrata in esercizio dell'impianto.
- 2. Il sistema di gestione deve prevedere, in particolare, una procedura per garantire la rintracciabilità di ogni lotto di produzione, per la verifica della qualità del prodotto e una per la gestione dei rifiuti in arrivo non conformi e degli output del trattamento fuori specifica.



- 3. Deve inoltre essere prevista una specifica procedura che regolamenti il controllo e la gestione delle acque meteoriche e reflue.
- 4. Il titolare deve provvedere a mantenere aggiornato il documento di valutazione dei rischi ed il relativo piano di sicurezza, fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di emergenza.
- 5. Il sistema di gestione deve prevedere la manutenzione programmata dei presidi ambientali e di risposta alle emergenze.
- 6. Il titolare deve, inoltre, mantenere aggiornate tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza) e garantire la messa in atto di adeguati rimedi per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

L. ALTRE PRESCRIZIONI

INTEGRAZIONI AL PIANO DI GESTIONE OPERATIVA

- 1. nella fase di post attecchimento l'eliminazione dei rami secchi e il diradamento della chioma deve avvenire per ogni periodo vegetativo della pianta;
- al verificarsi di un evento di contaminazione il titolare ne dà immediata comunicazione agli EE. competenti e comunque entro le 24 ore successive, seguendo le disposizioni di cui all'art. 242 e successivi del D. Lgs. 152/06;
- 3. Il piano di gestione operativa deve essere integrato con la descrizione degli indicatori che verranno presi in considerazione in sede del monitoraggio delle emissioni dell'impianto di captazione, adduzione, riutilizzo e combustione del biogas e con le frequenze dei controlli nel rispetto dei parametri e tempistiche indicate nell'all. 2 suball. 2 del DM 5.2.98;
- conformemente a quanto riportato nel piano di gestione operativa, il titolare deve trasmettere entro 30 giorni, il piano di abbancamento previsto per ogni porzione della superficie di discarica;

<u>INTEGRAZIONI RELAZIONE STABILITA DEL CORPO DISCARICA</u>

- 5. Il titolare deve integrare le relazioni prodotte riguardanti la stabilità del corpo discarica, con dati sperimentali che consentano di valutare mediante prove di laboratorio e in campo e indagini in situ:
 - a. il reale valore dei parametri da utilizzaré,
 - b. la stratigrafia del piano di posa della discarica,

A tal fine dovranno essere eseguite almeno tre misure differenti per ogni parametro con punti di esecuzione/campionamento ubicati in aree idonee e significative, per la definizione di:

- a. stratigrafia del piano di sedime della discarica;
- b. caratteristiche geomeccaniche dei terreni d'imposta;
- c. caratteristiche geomeccaniche dei rifiuti;



I risultati ottenuti dovranno poi essere utilizzati quali parametri d'input per il calcolo della portanza dei terreni d'imposta e della stabilità del corpo discarica.

TEMPISTICHE E INTEGRAZIONI

Per quanto riguarda le tempistiche di seguito riportate, le stesse decorrono dalla data di ricezione del presente provvedimento. Qualsiasi ritardo inerente il rispetto della tempistica sotto riportata deve essere comunicato alla Provincia la quale si riserverà di valutarne l'effettiva impossibilità di adempimento.

- 6. Le opere previste nel progetto di adeguamento funzionale della discarica, con riferimento alla realizzazione della vasca di percolato e della vasca di raccolta delle acque di prima pioggia nonché le opere di canalizzazione delle acque meteoriche, così come individuate nella planimetria Tav. 15 Planimetria gestione acque di ruscellamento e meteoriche esterne trasmessa con nota prot. 3855 del 29.09.2011, devono essere realizzate entro e non oltre il 30 giugno 2012. Il titolare deve dare comunicazione alla Provincia, all'ARPAS e alla Regione dell'inizio dei lavori entro il 28 febbraio 2012; qualsiasi ritardo inerente la realizzazione di tali opere deve essere comunicato alla Provincia la quale si riserverà di valutarne l'effettiva impossibilità di adempimento.
- 7. Per quanto riguarda i nuovi 11 pozzi spia/piezometri, entro e non oltre 20 giorni, deve essere trasmessa alla Provincia e all'ARPAS una nuova planimetria indicante il loro posizionamento. Gli stessi devono essere realizzati entro e non oltre 60 giorni. Le risultanze di tali indagini, con particolare riguardo alla piezometria della prima falda, dovranno essere utilizzate per la definizione del modello idrogeologico del sito di discarica, che dovrà essere trasmesso agli enti precedentemente indicati entro e non oltre 90 giorni.
- 8. Entro 30 giorni il titolare dovrà presentare la relazione aggiornata riguardante la stabilità del corpo discarica con dati sperimentali descritti nel paragrafo precedente "integrazioni relazione stabilita del corpo discarica".
- 9. La copertura definitiva della porzione di discarica non soggetta a coltivazione dovrà essere ultimata entro e non oltre il 30.05.2012.
- 10. Il titolare è tenuto a comunicare bimestralmente a partire dal 15.11.2011 i dati di conferimento dei rifiuti abbancati in discarica e la conseguente stima della capacità autorizzata rimanente.
- 11. il titolare deve trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, una planimetria aggiornata indicante i pozzi di biogas realizzati e in progetto con i relativi raggi di influenza, unitamente ad una relazione, redatta da tecnico abilitato, contenente il dimensionamento della rete di captazione di progetto, nonché i valori di depressione minima da applicare ai singoli pozzi di estrazione. I pozzi in progetto devono essere realizzati entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del presente atto.

The series of th

*